

Consorzio per lo Sviluppo Industriale
della Provincia di Potenza

DELIBERA

N° 29 del 18 dicembre 2018

OGGETTO: A.I. di Potenza – Nulla-Osta alla cessione del residuale porzione di lotto industriale della società EUROMAGLIA CONFEZIONI S.r.l.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 5 febbraio 2010, recante “*Misure finalizzate al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale*”;

VISTA la L.R. n. 32 del 5/11/2014, pubblicata su B.U.R. n. 43 del 7/11/2014 recante “*Risanamento e rilancio dei Consorzi per lo sviluppo industriale*” con cui, tra l’altro, sono state introdotte modifiche ed integrazioni alla predetta L.R. n.18/2010;

VISTA la L.R. n. 34 del 30.11.2017 “Disposizioni in materia di Consorzi per lo Sviluppo Industriale”, pubblicata sul BUR Basilicata n. 47 del 30.11.2017;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza approvato ai sensi della L.R. n.5 novembre 2014 n.32 e pubblicato sul B.U.R. Regione Basilicata n.20 dell’1/06/2016;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n.1009 del 2.10.2018 con la quale il Dott. Aniello ERTICO è stato nominato Commissario Straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTA la delibera n.1 dell’8 ottobre 2018 avente ad oggetto L.R. n. 34 del 30.11.2017 recante “Disposizioni in materia di Consorzi per lo Sviluppo Industriale”, art.1: “Art. 21 della L.R. 18/2017 – Disposizioni transitorie e urgenti”. Nomina Commissario Straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza – Insediamento;

VISTA la delibera n. 2 dell’11 ottobre 2018 avente ad oggetto Art. 7 L.R. n. 32 del 5.11.2014 – Conferma Direttore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

PREMESSO che, la società EUROMAGLIA CONFEZIONI S.r.l. con sede in Potenza alla via della Chimica n. 9 – P.VA 00098740764 - è proprietaria del residuale porzione di immobili costituito all'attualità dalla superficie fondiaria di mq 2.059 in catasto terreni p.lla n. 1828 del foglio di mappa n. 50 del Comune di Potenza e dalla p.lla n. 450 sub 13 della superficie coperta di mq. 420 in catasto Urbano al foglio di mappa n. 50 del Comune di Potenza ad oggi non utilizzata;

Che con istanza della medesima società del 5 dicembre 2018 notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Potenza ed acquisita in pari data al Prot. ASI n.5907, la società EUROMAGLIA CONFEZIONI S.r.l. comunica la decisione di procedere alla vendita del proprio immobile per l'importo complessivo di € 600.000,00 oltre IVA, invitando il Consorzio ad esercitare il diritto di prelazione;

Che con nota del 17.12.2018 – acquisita in pari data al protocollo consortile 6127 – ad integrazione della precedente comunicazione acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5907/2018, la Società EUROMAGLIA CONFEZIONI S.r.l. ha evidenziato che per mero errore aveva indicato in € 600.000,00 il prezzo di cessione dell'immobile stesso, precisando che la rinuncia alla prelazione sia resa in riferimento al prezzo della vendita pari a € 550.000,00 iva esclusa;

CONSIDERATO che l'istruttoria condotta dal responsabile degli insediamenti produttivi, Geom. Canio Marra in data 10/12/2018 riportata nel rapporto assunto al protocollo generale del Consorzio Industriale al n. 5993 e che qui si intende allegato, costituendo parte integrante e sostanziale del presente deliberato, evidenzia che l'immobile di che trattasi sopra individuato, di proprietà della EUROMAGLIA CONFEZIONI S.r.l. sarà ceduto al prezzo di trasferimento pari ad € 600.000,00 in prima istanza ed integrata successivamente in € 550.000,00 e si conclude con la formulazione di parere favorevole alla rinuncia, salva diversa determinazione o indicazione da parte del Sig. Commissario Straordinario, al diritto di prelazione ai sensi dell'art.35 - comma 4 - della L.R. 5 novembre 2014 n.32 dovendosi prescrivere che l'attività che svolgerà il soggetto acquirente rientri tra quelle che possono esercitarsi nell'a.i. di Potenza, che lo stesso recepisca e sottoscriva i relativi regolamenti consortili e venga prodotta la documentazione di rito e il progetto esecutivo dell'iniziativa imprenditoriale da realizzare;

Che l'art.13 comma 9 del Regolamento Quadro approvato dall'assemblea dei soci con delibera n.2 del 16/02/2004 modificato dall'assemblea dei soci con verbale del 19/02/2008;

Che l'art.35 - comma 1 - della Legge Regionale n.32 del 5 novembre 2014, pubblicata sul BUR di Basilicata n.43 del 7 novembre 2014, con il quale ai Consorzi Industriali è riconosciuto il diritto di prelazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso dei lotti assegnati dai consorzi medesimi agli operatori economici;

Che risulta opportuno e rispondente ai fini istituzionali del Consorzio agevolare l'insediamento e/o il mantenimento nell'ambito delle aree consortili di attività di impresa;

RITENUTO per quanto sopra premesso e considerato, su proposta del Dirigente Tecnico, di poter accogliere la richiesta formulata ai sensi dell'art.35 della L.R. n.32/2014 dalla società EUROMAGLIA CONFEZIONI S.r.l. e, in conformità all'art.35 - comma 4 - della citata L.R. n.32/2014, rinunciare al diritto di prelazione e rilasciare il nulla-osta alla cessione dell'immobile in parola, prescrivendo che il soggetto acquirente recepisca e sottoscriva i relativi regolamenti consortili e venga prodotta la documentazione di rito;

Che in conformità a quanto previsto dalla delibera n.85 del 14/05/2004 recante “norme di prima applicazione del nuovo regolamento consortile”, gli oneri dovuti al Consorzio da parte della EUROMAGLIA CONFEZIONI S.r.l. in liquidazione per l'istruttoria della pratica sono pari a € 550,00 oltre IVA come per legge;

tutto quanto sopra premesso e considerato, con i poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale n. 1009 del 2 ottobre 2018;


DELIBERA

1. di accogliere l'istanza, notificata a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Potenza in data 5 dicembre 2018 al Prot. ASI n.5907, con cui la società EUROMAGLIA CONFEZIONI S.r.l. con sede in Potenza in via della Chimica n. 9 – P.IVA 00098740764 -, in ossequio quanto previsto dall'art.35 della L.R. n.32 del 05/11/2014, ha comunicato la decisione di procedere alla vendita del proprio immobile ricadente nell'a.i. di Potenza invitando il Consorzio ad esercitare il diritto di prelazione indicando il prezzo di cessione l'importo di € 600,000,00;
2. di prendere atto della con nota del 17.12.2018 – acquisita in pari data al protocollo consortile 6490 – ad integrazione della precedente comunicazione acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5907/2018, con cui la Società EUROMAGLIA CONFEZIONI S.r.l. ha evidenziato che per mero errore aveva indicato in € 600.000,00 il prezzo di cessione dell'immobile stesso, precisando che la rinuncia alla prelazione sia resa in riferimento al prezzo della vendita pari a € 550.000,00 iva esclusa;
3. di rinunciare, per le motivazioni esplicitate in premessa, al diritto di prelazione ai sensi dell'art.35 - comma 4 - della L.R. 5 novembre 2014 n.32 con specifico riferimento all'atto di vendita;
4. di considerare inefficace la rinuncia al diritto di prelazione nell'ipotesi in cui non si rispettino le circostanze indicate ai precedenti nn. 1 e 2 ed in ogni caso nell'ipotesi di modifica delle condizioni contrattuali riportate nell'istanza;
5. di esprimere, pertanto, assenso alla cessione dell'immobile, identificato all'Ufficio del Territorio di Potenza catasto terreni p.lla n. 1828 del foglio di mappa n. 50 del Comune di Potenza della superficie fondiaria di mq 2.059 e dalla p.lla n. 450 sub 13 della superficie coperta di mq. 420 in catasto Urbano al foglio di mappa n. 50 del Comune di Potenza ubicato nell'a.i. di Potenza, prescrivendo che il soggetto acquirente recepisca e sottoscriva i relativi regolamenti consortili e venga prodotta la documentazione di rito e il progetto esecutivo dell'iniziativa imprenditoriale da esercire;
6. di invitare la società EUROMAGLIA CONFEZIONI S.r.l. a trasmettere - o a far trasmettere dal soggetto acquirente – l'atto di vendita, che dovrà esplicitamente richiamare e prevedere l'esistenza del diritto di prelazione oggi riconosciuto al Consorzio dall'art.35 della L.R. n.32/2014, per gli adempimenti di rito;
7. di richiedere alla società EUROMAGLIA CONFEZIONI S.r.l., l'importo di € 550,00 oltre IVA come per legge, per l'istruttoria della pratica;
8. di incaricare l'ufficio amministrativo di emettere a carico della EUROMAGLIA CONFEZIONI S.r.l. in liquidazione regolare fattura per l'importo di cui al punto 7 che precede;

9. di notificare a mezzo ufficiale giudiziario il presente atto;
10. di riservarsi l'adozione dei provvedimenti consequenziali;
11. di dare atto che tutta la documentazione di cui nelle premesse e nel dispositivo della presente deliberazione è depositata presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Aniello ERTICO



Parere del Dirigente Tecnico:

Visti gli atti, alla luce di quanto riportato e proposto nel rapporto Prot. n. 5993 del 10/12/2018 dal responsabile di settore Geom. Canio Marra in esito all'istruttoria esperita, si concorda con quanto illustrato e proposto dal funzionario e, per le motivazioni in premessa, si esprime parere favorevole alla rinuncia al diritto di prelazione ex art. 35 L.R. 32/2014 relativamente alla cessione dell'immobile di che trattasi, dovendosi prescrivere che il soggetto acquirente recepisca e sottoscriva i relativi regolamenti consortili, si impegni a destinare l'immobile ad attività rientrante tra quelle autorizzabili nell'area e venga prodotta la documentazione richiesta.

Tito li, 18/12/2018

IL DIRIGENTE TECNICO

Ing. Guido BONIFACIO



Visto del Direttore:

Si attesta la legittimità dell'atto.

Tito li, 18/12/2018

IL DIRETTORE

Ing. Guido BONIFACIO

